
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Revocatoria di rimesse bancarie ed eccezione in appello circa la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate

Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate non integra una eccezione in senso proprio. In quanto rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, la natura non solutoria delle rimesse può dunque essere eccepita anche in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, a condizione, però, che le circostanze da cui risulta emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali; essendo volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, la relativa deduzione deve peraltro aver luogo nell'atto d'appello, in ossequio alla regola della specificità dei motivi d'impugnazione posta dall'art. 342 c.p.c., con cui deve essere coordinato il principio posto dall'art. 345, comma 2: l'appellante, infatti, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, è tenuto a prospettare interamente le proprie censure nell'atto introduttivo del giudizio, senza poter aggiungere nulla in prosieguo, dal momento che l'atto di appello comporta la definitiva consumazione del diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2014, n. 20810

...omissis...

1- Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha escluso la revocabilità delle rimesse collegate ad effetti tornati insoluti.

Sostiene infatti che la deduzione dell'irrevocabilità di determinate rimesse, in dipendenza del mancato incasso di effetti tornati insoluti, si configura come un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Aggiunge che nella sentenza non definitiva la Corte d'Appello aveva espressamente disatteso i rilievi sollevati dalla controparte in ordine all'ammissibilità dell'eccezione, avendo riconosciuto il diritto di essa ricorrente di proporre eccezioni in ordine al carattere solutorio delle rimesse, la cui prova incombeva al curatore del fallimento, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda. Premesso di aver integralmente contestato nell'atto di appello l'importo delle rimesse revocabili indicato dalla sentenza di primo grado, osserva che la specificità della impugnazione subisce un'attenuazione in presenza di questioni rilevabili d'ufficio, soprattutto quando, come nella specie, le stesse non comportino un mutamento del thema decidendum. Afferma infine che la mancata deduzione degli insoluti in primo grado non comportava la rinuncia a farli valere in appello, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un onere di contestare specificamente i fatti allegati a fondamento della domanda, la cui insussistenza è rilevabile d'ufficio anche in appello, in mancanza di accertamenti compiuti al riguardo dalla sentenza impugnata.

1.1- Il motivo è infondato.

E' pur vero che nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie la negazione della natura solutoria delle rimesse impuginate non integra una eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che il convenuto abbia addotto una diversa causale a giustificazione delle rimesse (cfr. Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007, n. 4762): al pari di qualsiasi altro creditore che agisca per la restituzione di somme indebitamente riscosse, infatti, il curatore che agisce in revocatoria è tenuto, in caso di contestazione, a fornire per intero la prova del fatto costitutivo della propria pretesa; tale onere non è limitato all'avvenuta riscossione delle somme richieste, ma si estende anche alla prova del titolo che implica l'obbligo della restituzione, senza subire alcuna inversione per effetto della condotta processuale del convenuto, il quale può anche limitarsi a negare semplicemente di essere tenuto alla restituzione (cfr. Cass., Sez. 3, 22 aprile 2010, n. 9541; 6 luglio 2001, n. 9209; Cass., Sez. 1, 28 gennaio 1999, n. 738). In quanto rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, la natura non solutoria delle rimesse può dunque essere eccepita anche in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, a condizione che le circostanze da cui risulta

emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass., Sez. 3, 26 febbraio 2014, n. 4548; Cass., Sez. 2, 15 ottobre 2009, n. 21929); essendo volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, la relativa deduzione deve peraltro aver luogo nell'atto d'appello, in ossequio alla regola della specificità dei motivi d'impugnazione posta dall'art. 342 c.p.c., con cui deve essere coordinato il principio posto dall'art. 345, comma 2: l'appellante, infatti, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, è tenuto a prospettare interamente le proprie censure nell'atto introduttivo del giudizio, senza poter aggiungere nulla in prosieguo, dal momento che l'atto di appello comporta la definitiva consumazione del diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. 3, 17 luglio 2007, n. 15883; 22 giugno 2006, n. 14457; 10 novembre 2003, n. 16828).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la questione riguardante la riconducibilità delle rimesse impugnate allo sconto di effetti tornati insoluti, in virtù dell'osservazione che la stessa non era stata tempestivamente proposta, essendosi l'appellante limitata, nell'atto di impugnazione, a contestare l'ammontare delle rimesse assoggettabilità revocatoria, così come determinato dalla sentenza di primo grado, in relazione all'individuazione del c.d. periodo sospetto, al criterio adottato per la determinazione del saldo ed all'avvenuta effettuazione di operazioni infragiornaliere. Tale rilievo non poteva ritenersi precluso dalla mancata impugnazione della precedente sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di sollevare eccezioni in ordine al carattere solutorio delle rimesse, non risultando tale affermazione sufficiente a determinare la formazione del giudicato in ordine alla ammissibilità di tali eccezioni, che non avevano costituito oggetto di specifico esame da parte della predetta sentenza. Non può condividersi, infine, l'obiezione sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo cui la rilevabilità d'ufficio della questione, comportando l'esclusione o quanto meno un'attenuazione dell'onere di specificazione previsto dall'art. 342 c.p.c., avrebbe imposto di ritenere sufficienti le contestazioni sollevate con l'atto di appello: in quanto volta a contrapporre al titolo fatto valere dall'attore una causale diversa, mai prospettata in primo grado, la deduzione in esame comportava infatti l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, il cui oggetto avrebbe dovuto essere tempestivamente delimitato attraverso la puntuale individuazione dei fatti allegati.

2- Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché l'insufficienza, l'illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, nella parte riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali.

Afferma infatti che la Corte di merito ha ommesso di valutare l'intervenuto accoglimento dell'impugnazione, nella parte riguardante l'irrevocabilità delle rimesse effettuate anteriormente al c.d. periodo sospetto, e l'insistenza del curatore nella richiesta di conferma della sentenza impugnata, in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio; aggiunge che l'affermazione della sostanziale soccombenza di essa ricorrente si pone in contraddizione con il carattere soltanto parziale di tale soccombenza, conseguente all'intervenuto accoglimento del primo motivo di appello.

2.1- Il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è circoscritto infatti all'accertamento dell'osservanza del principio che esclude la possibilità di porre, sia pure parzialmente, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando invece devolute all'apprezzamento del giudice di merito sia l'individuazione della parte soccombente che la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altri giustificati motivi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317; Cass., Sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13229; Cass., Sez. 3, 18 ottobre 2005, n. 20145).

3- Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'I. S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
